



**COMUNE DI VEZZANO SUL CROSTOLO  
PROVINCIA DI REGGIO EMILIA**

**REGOLAMENTO COMUNALE  
PER IL FUNZIONAMENTO  
DELLE COMMISSIONI CONSILIARI**

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 8 del 20.04.2020

## SOMMARIO

### ART. DESCRIZIONE

#### **Capo I -Disposizioni generali**

- 1 Oggetto del Regolamento
- 2 Commissioni consiliari

#### **Capo II – Costituzione delle Commissioni Consiliari**

- 3 Costituzione delle Commissioni consiliari
- 4 Nomina dei Componenti delle Commissioni consiliari

#### **Capo III – Competenze e poteri delle Commissioni Consiliari**

- 5 Compiti delle Commissioni consultive permanenti
- 6 Commissione per le pari opportunità
- 7 Compiti delle Commissioni consiliari consultive temporanee di studio ovvero di inchiesta
- 8 Funzioni di controllo e garanzia. Commissioni di inchiesta
- 9 Conferenza dei Presidenti delle Commissioni. Riunioni congiunte
- 10 Audizioni

#### **Capo IV -Presidenza e segreteria delle Commissioni Consiliari**

- 11 Presidenza delle Commissioni consiliari. Competenze del Presidente
- 12 Segretario delle Commissioni consiliari

#### **Capo V -Funzionamento delle Commissioni Consiliari**

- 13 Convocazione delle Commissioni
- 14 Pubblicità delle sedute. Sedute segrete
- 15 Validità delle sedute. Votazione
- 16 Verbali delle Commissioni
- 17 Sostituzione dei componenti le Commissioni Consiliari
- 18 Decadenza dalla carica

#### **Capo VI -Disposizioni finali**

- 19 Leggi ed Atti regolamentari
- 20 Pubblicità del Regolamento
- 21 Entrata in vigore

## **CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI**

### **Art. 1 Oggetto del Regolamento**

1. Il presente Regolamento disciplina la nomina ed il funzionamento delle Commissioni consiliari quali organi interni del Consiglio comunale e viene emanato in applicazione dello Statuto comunale, del Regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale e in relazione al disposto degli artt. 7 e 38, comma 6 del D. L.vo 267/2000.

### **Art. 2 Commissioni consiliari**

1. Ai fini del presente Regolamento le Commissioni consiliari si distinguono in:
- Commissioni consiliari consultive permanenti;
  - Commissioni consiliari consultive temporanee con compiti speciali.
- Quest'ultime, a loro volta, comprendono:
- Commissioni consiliari consultive temporanee di studio;
  - Commissioni consiliari consultive temporanee di inchiesta.

## **CAPO II COSTITUZIONE DELLE COMMISSIONI CONSILIARI**

### **Art. 3 Costituzione delle Commissioni consiliari**

1. La costituzione delle Commissioni consiliari consultive permanenti avviene all'inizio di ogni consiliatura, ai sensi dell'art. 11 dello Statuto comunale; la costituzione delle Commissioni consultive temporanee può essere disposta dal Consiglio comunale in qualsiasi momento.

2. Le Commissioni consultive permanenti istituite durano in carica sino allo scadere del mandato amministrativo.

3. Con la deliberazione di cui al precedente comma 1 dovranno essere stabiliti:
- a) il numero dei componenti di ciascuna commissione, definito a norma del successivo comma 5;
  - b) l'area amministrativa di competenza.

4. Tutte le Commissioni consiliari dovranno essere composte di soli Consiglieri comunali in carica, salvo quanto previsto in materia di composizione della Commissione per le pari opportunità.

5. Ogni Commissione è così composta:
- a) da tre componenti espressi dal Gruppo Consiliare di maggioranza
  - b) da due componenti espressi dai Gruppi Consiliari di minoranza

Resta comunque garantita la presenza nelle Commissioni Consiliari di tutti i Gruppi presenti nel Consiglio comunale;

Il Presidente viene eletto in seno ai componenti della Commissione nominata dal Consiglio Comunale.

Nei casi in cui la modificazione della composizione dei gruppi consiliari renda necessaria una redistribuzione delle presenze nella Commissione, si procederà con apposita deliberazione consiliare.

6. Per la costituzione di dette Commissioni consiliari é richiesta la maggioranza dei Consiglieri assegnati.

7. Per la partecipazione alle sedute delle commissioni consiliari non è previsto alcun gettone di presenza.

#### **Art. 4**

#### **Nomina dei Componenti delle Commissioni consiliari**

1. Le commissioni rappresentano, con criterio proporzionale, tutti i gruppi consiliari e i suoi componenti;
2. I componenti delle commissioni vengono nominati dal Consiglio Comunale, in sede di costituzione della commissione con votazione segreta;

### **CAPO III**

### **COMPETENZE E POTERI DELLE COMMISSIONI CONSILIARI**

#### **Art. 5**

#### **Compiti delle Commissioni consultive permanenti**

1. Le Commissioni consiliari consultive permanenti concorrono con il Consiglio comunale nei compiti di indirizzo e di controllo politico – amministrativo e corrispondono, alle aree di intervento indicate al successivo comma 3.
2. Esse svolgono attività istruttoria nelle materie di competenza delle proprie aree di intervento, di propria iniziativa o su richiesta del Consiglio o della Giunta, ed, una volta terminata l'istruttoria, presentano al Consiglio Comunale una relazione sul lavoro svolto e sugli orientamenti assunti.
3. Spetta, a dette Commissioni, qualora istituite, assumere iniziative ed approfondimenti nelle seguente aree e settori di intervento:
  - a) statuto e regolamenti comunali;
  - b) assetto ed uso del territorio, sviluppo economico ed attività produttive, ambiente;
  - c) servizi sociali, sanità ed assistenza;
  - d) scuola, attività ed istituzioni culturali, sport e tempo libero;
  - e) affari generali ed istituzionali, amministrazione, controllo e garanzia, come precisato nell'articolo 8;
  - f) pari opportunità, (come disciplinato al successivo articolo 6);
  - g) sicurezza e legalità;
  - h) bilancio e finanza.
4. Le Commissioni consiliari possono assumere iniziative ed approfondimenti anche su tutti gli atti liberamente inviati dal Sindaco.
5. Spetta a dette Commissioni l'iniziativa di proposte di deliberazioni e mozioni nelle materie di competenza del Consiglio Comunale di cui all' art. 42 del D. L.vo n. 267/2000.
6. I Componenti delle Commissioni hanno facoltà di farsi assistere in qualsiasi momento da esperti designati con apposita procedura per il conferimento di incarichi esterni;
7. I componenti della Commissione possono invitare a partecipare ai propri lavori Sindaco, assessori, organismi associativi, funzionari e rappresentanti di tutte le forze sociali, politiche ed economiche ed esperti per l'esame degli specifici argomenti oggetto della consultazione.

#### **Art. 6**

#### **Commissione per le pari opportunità**

1. Al fine di assicurare pari opportunità sui temi legati ai diritti di genere e promuovere politiche di pari opportunità in senso lato finalizzate a rimuovere gli ostacoli che di fatto impediscono la realizzazione di pari opportunità nella organizzazione e gestione della vita sociale, culturale ed economica del territorio comunale, nonché per favorire una organizzazione della vita urbana che meglio risponda alle

esigenze dei cittadini, dei minori, degli anziani e delle famiglie in genere, può essere istituita la Commissione per le pari opportunità;

2. La Commissione è nominata dal Consiglio Comunale ed è composta da elette ed eletti del Consiglio designati da ciascun Gruppo consiliare, da eventuale rappresentanti esterni designati dai Gruppi consiliari che non hanno eletti/elette in Consiglio e ogni genere deve essere presente in misura non inferiore al 40% del totale dei componenti.

3. La Commissione, nell'espletamento dei propri compiti, può attivare forme di consultazione con gli esponenti di Associazioni del territorio che operano per il miglioramento della vita sociale, culturale ed economica del territorio ed avvalersi del contributo di esperti.

4. La Commissione elegge al proprio interno il/la Presidente tra i Consiglieri comunali e il/la Vice Presidente tra i componenti della Commissione.

5. La Commissione dura in carica l'intero mandato. Ogni diciotto mesi redige una relazione conclusiva sulle attività svolte; sono ammesse in qualunque tempo relazioni specifiche su argomenti di particolare interesse. La relazione conclusiva e le eventuali relazioni specifiche dovranno essere trasmesse senza ritardo al Consiglio comunale affinché vengano iscritte all'Ordine del giorno della prima seduta utile. Sulle varie relazioni la discussione e la votazione avvengono con le modalità previste per gli atti deliberativi.

6. Per tutto quanto non previsto nel presente articolo, si rinvia alle altre disposizioni del presente Regolamento, in quanto compatibili.

#### **Art. 7**

#### **Compiti delle Commissioni consiliari consultive temporanee di studio ovvero di inchiesta**

1. Per lo studio di problemi straordinari molto complessi o per compiti speciali, su proposta del Sindaco, della Giunta o su istanza sottoscritta da almeno un quarto dei Consiglieri assegnati arrotondati all'unità inferiore, il Consiglio comunale può costituire, con apposito atto deliberativo assunto a maggioranza assoluta dei propri membri, nel suo seno, in qualsiasi momento, Commissioni consiliari consultive temporanee di studio ovvero di inchiesta per esperire indagini conoscitive e di studio, nonché inchieste sull'attività dell'Amministrazione;

2. L'istituzione di tali Commissioni dovrà avvenire in conformità a quanto disposto nel Regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale all'art. 13 e in quanto compatibili, dagli articoli 3 e 4 del presente Regolamento;

3. In relazione alla complessità dei problemi, dette Commissioni potranno essere assistite da funzionari comunali e da esperti designati con apposita procedura per incarichi esterni;

4. Con la deliberazione di costituzione della Commissione consultiva temporanea di studio ovvero di inchiesta dovranno essere eventualmente designati i funzionari comunali e gli esperti esterni che ne faranno parte;

5. La stessa deliberazione dovrà indicare il termine entro cui dovranno essere rassegnati gli atti al Consiglio comunale.

#### **Art. 8**

#### **Funzioni di controllo e garanzia. Commissioni di inchiesta**

1. L'iniziativa di controllo e garanzia può provenire, oltre che dal Presidente della Commissione, da un terzo dei componenti della Commissione medesima, dal Sindaco o da un Gruppo consiliare.

2. Per favorire l'attività della Commissione, alla stessa sono trasmesse, dai competenti Uffici, le deliberazioni adottate dalla Giunta comunale, la relazione annuale del Difensore civico e le relazioni dei Revisori dei conti sul Bilancio di previsione e sul Conto consuntivo.

3. Le richieste di controllo devono indicare specificamente quali profili dell'attività della Giunta e dell'amministrazione comunale in genere siano da approfondire.

4. Per pronunciare l'inammissibilità di una richiesta di controllo o garanzia è, in ogni caso, necessaria la maggioranza dei due terzi dei voti dei Consiglieri assegnati alla Commissione.

Il Presidente della Commissione programma i lavori e stabilisce l'Ordine del Giorno delle sedute, individua le attività di competenza e, sentita la Commissione, decide quali approfondimenti effettuare

e se trattare congiuntamente più richieste aventi contenuto affine. Conclusa la trattazione, la Commissione approva una relazione. Sono ammesse relazioni di minoranza, le quali, assieme a quella predisposta dalla maggioranza, sono trasmesse al Sindaco per la discussione in aula secondo le modalità indicate nel successivo comma 5.

5. Annualmente la Commissione approva una relazione sull'attività svolta, che viene inviata al Sindaco per la successiva iscrizione all'ordine del giorno. Sono ammesse relazioni di minoranza. Sulle varie relazioni la discussione e la votazione avvengono con le modalità previste per gli atti deliberativi. È ammessa la presentazione di emendamenti e di testi alternativi.

6. Il Consiglio comunale, nell'esercizio delle sue funzioni di controllo politico – amministrativo, può con apposita delibera, affidare alla Commissione esercitante le funzioni di controllo e garanzia ovvero ad altra Commissione speciale appositamente istituita compiti specifici di inchiesta ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto comunale

7 All'attività della Commissione esercitante le funzioni di controllo e garanzia si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo precedente.

### **Art. 9 Conferenza dei Presidenti delle Commissioni. Riunioni congiunte**

1. Per il coordinamento generale e l'aggiornamento dei lavori di tutte le Commissioni consiliari consultive permanenti, il Sindaco, può promuovere conferenze periodiche con i Presidenti delle singole Commissioni. Tali conferenze saranno presiedute dal Sindaco. Alle conferenze dei Presidenti delle Commissioni possono partecipare i Capigruppo consiliari.

2. Per l'esame di problemi riguardanti materie e settori di competenza affine o concorrente a due o più Commissioni, il Sindaco, o su proposta dei Capigruppo, sentiti i rispettivi Presidenti, ha facoltà di indire riunioni congiunte di più Commissioni.

3. Le riunioni congiunte di cui al precedente comma sono presiedute dal Presidente della Commissione costituita per prima.

### **Art. 10 Audizioni**

1. Tutte le Commissioni hanno facoltà di procedere all'audizione:

- dei Consiglieri comunali;
- del Sindaco e degli Assessori;
- del Segretario comunale e dei dipendenti comunali;
- dei rappresentanti del Comune in altri organismi;
- del/dei Revisore/i dei conti i quali, se invitati, non possono rifiutarsi.

2. La convocazione e le risultanze dell'audizione restano riservate fino alla presentazione al Consiglio della relazione della Commissione. Fino a quel momento i componenti della commissione ed i soggetti uditi sono vincolati al segreto d'ufficio.

3. Alle richieste delle Commissioni consiliari, quali esse siano, non può essere opposto segreto d'ufficio o motivo alcuno di riserbo, salvi i casi previsti dalla Legge.

## **CAPO IV PRESIDENZA E SEGRETERIA DELLE COMMISSIONI CONSILIARI**

### **Art. 11 Presidenza delle Commissioni consiliari. Competenze del Presidente**

1. La seduta di insediamento di ogni Commissione è convocata dal Sindaco. Nel corso della

prima seduta la Commissione procede all'elezione del Presidente e di un Vice Presidente.

2. Alla elezione del Presidente e del Vice-Presidente si procede con voto palese, con due distinte votazioni, a maggioranza dei voti dei suoi Componenti

3. Il Sindaco e gli Assessori non possono presiedere alcuna Commissione consiliare.

4. Per la Commissione esercitante le funzioni di controllo e di garanzia la Presidenza è attribuita ad un Consigliere appartenente ai Gruppi consiliari di minoranza.

5. Il Presidente ha il compito di:

a) convocare la Commissione e presiederla;

b) predisporre l'Ordine del Giorno;

c) coordinare i lavori della Commissione;

d) far pervenire ai Componenti la documentazione necessaria per la discussione e l'approfondimento degli argomenti all'ordine del giorno contestualmente alla convocazione;

e) mantenere i rapporti con gli Organi del Comune.

In caso di assenza o impedimento temporaneo del Presidente competenze, funzioni e poteri a questi attribuiti dal presente Regolamento sono esercitate dal Vice – Presidente.

#### **Art. 12**

### **Segreteria delle Commissioni - Verbale Delle Sedute - Pubblicità Dei Lavori**

1. Le funzioni di Segretario delle Commissioni consiliari sono svolte da uno o più funzionari comunali designati dal Sindaco, dal Segretario Comunale o dal Responsabile di Area, o in sua assenza da un membro della Commissione designato dal Presidente;

2. Delle adunanze della Commissione consiliare viene tenuto, a cura della segreteria della riunione, un verbale degli argomenti esaminati, delle eventuali decisioni assunte e dei pareri e voti espressi. Esso è sottoscritto dal Presidente, dal Segretario e dai componenti della Commissione.

3. Il Segretario delle Commissioni ha il compito:

a) di assicurare l'ordinata organizzazione dell'ufficio, del protocollo speciale e dell'archivio della Commissione;

b) di partecipare ai lavori delle Commissioni e redigere i verbali;

c) di curare la redazione dei verbali assicurandone l'invio al Presidente della Commissione il quale ne dispone la messa a disposizione dei componenti la Commissione, dei Consiglieri comunali, degli Assessori e del Sindaco;

#### **CAPO V**

### **FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI**

#### **Art. 13**

### **Convocazione delle Commissioni**

1. Le Commissioni consiliari possono essere convocate in qualsiasi momento:

a) per iniziativa del Presidente della Commissione;

b) a richiesta di almeno tre suoi Componenti;

c) a richiesta motivata del Sindaco.

2. Le richieste di cui alle lettere b), c), del precedente comma 1 devono recare puntuale indicazione degli argomenti da trattare.

3. La convocazione di cui al precedente comma è disposta con avviso scritto, contenente l'indicazione del giorno, ora, luogo ove si tiene la riunione e dell'ordine del giorno da trattare. La convocazione deve essere comunicata ai componenti della Commissione almeno 72 ore prima di quella fissata per la riunione. Della convocazione è data comunicazione, entro lo stesso termine, al Sindaco ed agli Assessori delegati alle materie da trattare nella riunione.

4. Il Sindaco ed i membri della Giunta possono sempre chiedere di partecipare, con facoltà di relazione e di intervento nella discussione degli argomenti all'ordine del giorno, alle riunioni di tutte le Commissioni.

5. Gli atti relativi agli affari iscritti all'ordine del giorno sono depositati presso la sede comunale almeno 24 ore prima della riunione, a disposizione dei membri della commissione.

#### **Art. 14**

### **Pubblicità delle sedute. Sedute segrete**

1. Le sedute delle Commissioni consiliari sono di norma pubbliche.
2. Le Commissioni consiliari si riuniscono in seduta segreta su determinazione del Presidente sentiti i Consiglieri membri quando vengano trattati argomenti che comportano apprezzamento delle capacità, moralità, correttezza o esaminati fatti e circostanze che richiedono valutazioni delle qualità morali, delle capacità professionali di persone.  
Gli argomenti in seduta pubblica vengono trattati con precedenza rispetto agli argomenti da trattare in seduta segreta.
3. Al Presidente spettano in poteri e le competenze previsti dal vigente Regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale in ordine alla disciplina delle adunanze.
4. Alle sedute pubbliche delle Commissioni consiliari si applicano in quanto compatibili le disposizioni previste dal vigente Regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale in materia di persone ammesse nella sala dell'adunanza e comportamento del pubblico presente.

#### **Art. 15**

### **Validità delle sedute. votazione**

1. Le riunioni delle Commissioni sono valide quando è presente la metà dei commissari nominati.
2. Le decisioni delle Commissioni sono valide allorché ottengono il voto favorevole della maggioranza dei componenti;
3. Il Sindaco, gli Assessori comunali e i Consiglieri comunali non membri della Commissione possono sempre partecipare alle adunanze delle Commissioni consiliari senza, tuttavia, diritto di voto. Essi formulano richiesta di intervenire al Presidente che, sentiti i membri della Commissione consiliare ed esaurita inequivocabilmente la successione gli interventi dei membri della Commissione stessa, fissa i tempi dell'eventuale intervento dovendosi comunque rispettare il seguente ordine: Sindaco e Assessori comunali, Consiglieri comunali non membri.
5. Sindaco ed Assessori comunali, se richiesti, hanno l'obbligo di presenziare alle adunanze delle Commissioni consiliari.

#### **Art. 16**

### **Verbali delle Commissioni**

1. I verbali delle Commissioni sono resi disponibili nell'adunanza successiva a quelle cui si riferiscono;
2. Copia di tutti i verbali delle Commissioni consiliari dovrà essere inserita nel rispettivo fascicolo.
3. Tutti i verbali delle Commissioni consiliari possono essere richiamati nelle proposte di deliberazione.

#### **Art. 17**

### **Sostituzione dei componenti le Commissioni consiliari**

1. Cessano automaticamente dalla carica di componente delle Commissioni consiliari coloro che, per qualsiasi causa, decadono o cessano dalla carica di Consigliere comunale;
2. Cessano altresì dalla carica coloro che si dimettono dal Gruppo consiliare che li aveva designati
3. In caso di dimissioni, decadenza od altro motivo che renda necessaria la sostituzione di un Consigliere, il Gruppo Consiliare di appartenenza designa, tramite il suo Capo Gruppo, un altro rappresentante ed il Consiglio Comunale procede alla sostituzione.

4. In caso di assenza o di temporaneo impedimento ciascun membro della Commissione ha facoltà di farsi sostituire da altro consigliere dello stesso gruppo consiliare. La sostituzione, debitamente motivata, dovrà essere fatta in calce all'avviso di convocazione e sottoscritta dal titolare della carica.

**Art. 18**  
**Decadenza dalla carica**

1 Il componente della Commissione consiliare decade dalla carica quando, senza giustificato motivo, non interviene a tre sedute consecutive della singola Commissione. Alla sua sostituzione si procede nei modi indicati dall' articolo 17.

**CAPO VI**  
**DISPOSIZIONI FINALI**

**Art. 19**  
**Leggi ed Atti regolamentari**

1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento saranno osservati, nell'ordine, in quanto applicabili:

- a) lo Statuto comunale;
- b) il Regolamento comunale per il funzionamento del Consiglio comunale;
- c) le Leggi ed i Regolamenti vigenti in materia.

**Art. 20**  
**Pubblicità del Regolamento**

1. Copia del presente Regolamento, a norma dell'art. 22 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, sarà tenuta a disposizione del pubblico affinché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

2. Copia del presente Regolamento, a cura della segreteria comunale, sarà inviato:

- a tutti i Consiglieri comunali;
- ai Segretari delle Commissioni consiliari;
- al Sindaco e agli Assessori comunali;
- a tutti i responsabili degli Uffici e dei Servizi comunali;
- ai Revisori dei conti;

L'invio di cui al precedente comma, dovrà essere ripetuto ad ogni rinnovo del Consiglio comunale e delle Commissioni consiliari.

**Art. 21**  
**Entrata in vigore**

1. Il presente Regolamento entrerà in vigore dopo la sua pubblicazione all'Albo Pretorio, nei termini previsti dalla legge.